



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32612** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. **66184** reso da **ICA s.r.l.**, quale agente della riscossione del Comune di Castegnaro (VI) per l'esercizio 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), depositato in data 23.06.2020;

Vista la relazione n. 323/2025 del 23.06.2025 del magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria difensiva dell'agente, depositata in data 23.12.2025;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del 14 gennaio 2026, tenutasi con l'assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, l'avv. Carlo Pelli per l'agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita.

	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 323/2025 del 23.06.2025, il magistrato istruttore del	
	conto n. 66184, reso da ICA s.r.l., quale agente della riscossione del Comune	
	di Castegnero (VI), avente ad oggetto la riscossione coattiva dell'imposta	
	comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e del canone mercatale	
	per l'esercizio 2019 (periodo 01.01.2019 – 31.12.2019), depositato in data	
	23.06.2020, dopo aver riassunto gli esiti dell'attività istruttoria compiuta,	
	riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	a) ICA s.r.l. aveva assunto la qualità di agente contabile, a seguito di	
	concessione del servizio, con determina comunale n. 76 del 04.05.2017, dal	
	1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2021, alle condizioni economiche	
	previste dall'art. 3 del Capitolato speciale di oneri;	
	b) il <i>file</i> del conto depositato risultava firmato in data 20.04.2020, ai fini	
	della parificazione, dal responsabile del procedimento, Andrea Giacometti,	
	ma non recava la sottoscrizione dell'agente contabile;	
	c) la scrittura di apertura del conto, relativa al riversamento in Tesoreria di	
	euro 119,01, avvenuto in data 09.01.2019, non corrispondeva ad alcuna delle	
	riscossioni effettuate nel periodo (nel conto è indicato che il periodo di	
	riscossione è “dicembre 2018”, ma, non essendo stato depositato alcun conto	
	per l'esercizio 2018, non era stato possibile verificare la corrispondenza del	
	riversamento alla giacenza di cassa al 31.12.2019);	
	d) nessun riversamento risultava eseguito nell'esercizio per le riscossioni	
	relative al mese di dicembre 2019 (euro 538,64), ma nel conto, all'interno	
	della casella “note”, veniva indicato “versamento gennaio 2020” (il conto n.	
	71675, reso dall'agente per l'esercizio 2020, riportava, in apertura, il	
	2	

	versamento di euro 315,20 riferito alle riscossioni del mese di dicembre	
	2019).	
	Dalla relazione emergeva, quindi, che il conto presentava plurimi profili di	
	irregolarità che non ne consentivano, allo stato, l’approvazione, in quanto:	
	- non risultava correttamente rappresentata la gestione, posto che la	
	circostanza che la società affidataria fatturasse di regola nella prima decade	
	del mese successivo i servizi resi in quello precedente aveva determinato	
	un’inammissibile confusione tra le gestioni per effetto dello spostamento	
	all’esercizio successivo delle operazioni di chiusura della gestione 2019;	
	- il conto avrebbe dovuto esporre l’ammontare della giacenza e del	
	compenso da portare in compensazione, oltre alla scrittura di quadratura	
	relativa all’avvenuto riversamento nel mese di gennaio 2020;	
	- alle prestazioni di servizi, rese da ICA s.r.l. nei confronti del Comune, non	
	era stato applicato il regime del c.d. <i>split payment</i> (cioè della scissione dei	
	pagamenti che obbliga la PA committente al versamento dell’IVA all’erario,	
	anziché al fornitore) e ciò emergeva dal fatto che le fatture emesse dalla	
	società, quando erano interamente compensate, indicavano l’esigibilità	
	immediata dell’IVA (al riguardo, precisava che la sottoposizione a tale	
	regime avrebbe dovuto risultare, ai sensi dei decreti ministeriali attuativi –	
	D.M. 23 gennaio 2015 – anche dalla stessa fattura elettronica, pena l’obbligo	
	di regolarizzazione e, in difetto, l’applicazione del regime sanzionatorio ex	
	art. 13 d.lgs. n. 471/1997);	
	- la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c.	
	prodotta in istruttoria, limitandosi ad una mera attestazione di regolarità della	
	gestione, era inidonea, per contenuti, a sopperire all’omissione del necessario	
	3	

adempimento di legge.

2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate costituissero rilevanti irregolarità che impedivano il discarico del contabile, il magistrato istruttore riteneva di sottoporre il conto alla valutazione del Collegio ai sensi dell'art. 147, comma 3, c.g.c..

3. Con memoria difensiva depositata in data 23 dicembre 2025, l'agente contabile evidenziava, quanto alla contestazione inerente alla compilazione del conto per cassa e non per competenza, che tale modalità era prevista dall'art. 616 R.D. n. 827/1924 (a mente del quale: *“Il conto giudiziale di ogni contabile deve comprendere il carico, lo scarico e resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza”*) e dall'art. 226 TUEL (per il tesoriere) ed era conforme al modello 21 ex d.P.R. n. 194/1996, in cui era possibile registrare esclusivamente le seguenti operazioni di cassa: *“estremi della riscossione”* e *“periodo e oggetto della riscossione”*, oltre a trovare conferma nella giurisprudenza contabile (cfr. Sez. giur. Calabria, sent. n. 74/2025). Allegava alla memoria il conto giudiziale relativo all'esercizio 2018 per dimostrare la corrispondenza delle riscossioni di dicembre 2018 con i versamenti di gennaio 2019. In ordine, poi, al rilievo afferente alla mancata applicazione dello *split payment*, evidenziava che si trattava di un rilievo su questione di natura fiscale, tale da non incidere sulla regolarità del conto, non essendo stato contestato il mancato riversamento dell'IVA, trattenuta in compensazione unitamente all'aggio, da parte dell'agente. Rappresentava, quindi, di aver agito correttamente in conformità alle indicazioni contenute nella circolare n. 15/E del 13.04.2015 dell'Agenzia delle Entrate che escludono espressamente dalla disciplina dello *split*

	payment proprio il settore dei “servizi di riscossione delle entrate e altri	
	proventi” in cui non vi è alcun materiale pagamento dalla PA al	
	concessionario, dato che quest’ultimo trattiene l’aggio dalle somme riscosse	
	e da riversare all’ente.	
	Concludeva, dunque, per il discarico dell’agente contabile.	
	4. All’odierna udienza pubblica, l’Avv. Pelli e il Pubblico Ministero hanno	
	concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. Deve, innanzitutto, considerarsi superato il rilievo inerente all’omessa	
	sottoscrizione del conto, posto che la provenienza del documento contabile	
	da parte dell’agente ICA s.r.l. risulta confermata dalle attestazioni contenute	
	nelle premesse del provvedimento di parificazione (determina n. 54 del	
	21.04.2020 a firma del Responsabile dell’Area finanziaria, Andrea	
	Giacometti).	
	Al riguardo, il Collegio osserva che seppur la sottoscrizione dell’agente	
	contabile deve considerarsi requisito fondamentale del conto ai fini della	
	referibilità del suo contenuto ad un soggetto (e la conseguente responsabilità	
	in ordine ai fatti di gestione rendicontati), tuttavia, secondo un consolidato	
	orientamento giurisprudenziale (<i>ex multis</i> , Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre	
	2010, n. 8702), l’autografia della sottoscrizione non costituisce requisito di	
	validità giuridica dell’atto allorquando dal complesso dei documenti che lo	
	accompagnano emergano altri elementi che permettano di individuarne la	
	provenienza.	
	6. Passando al merito, il conto giudiziale è irregolare per le ragioni di seguito	
	indicate.	
	5	

	Ai fini di delineare compiutamente gli obblighi di rendicontazione	
	incombenti sulla società affidataria del servizio di riscossione delle entrate	
	comunali di cui trattasi, occorre verificare, in concreto, la tipologia di	
	prestazioni alle quali la stessa società era chiamata, alla luce della	
	regolamentazione dei rapporti intercorrenti con l'ente locale.	
	Nella fattispecie, il Comune di Castegnaro aveva affidato in concessione per	
	il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2021 alla società ICA s.r.l. il	
	servizio di riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle	
	pubbliche affissioni e del canone mercatale, alle seguenti condizioni	
	economiche: <i>“Per la gestione del servizio, il concessionario viene</i>	
	<i>compensato con un aggio calcolato sulle riscossioni complessive, a qualsiasi</i>	
	<i>titolo conseguite, e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo</i>	
	<i>annuo garantito... L'aggio è rapportato in misura unica all'ammontare</i>	
	<i>lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta comunale sulla</i>	
	<i>pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, eventuali</i>	
	<i>sanzioni/maggiorazioni ed interessi ad eccezione delle spese postali e di</i>	
	<i>notifica. Al concessionario del servizio compete, oltre all'aggio</i>	
	<i>sull'ammontare lordo delle riscossioni effettuate, l'ammontare dei diritti</i>	
	<i>riscossi per affissioni urgenti, notturne e festive. I compensi delle sanzioni e</i>	
	<i>gli interessi derivanti da accertamenti spettano al Comune nella stessa</i>	
	<i>percentuale prevista per l'imposta e al concessionario spetta l'aggio premio</i>	
	<i>offerto in sede di gara. Le somme rimosse in via definitiva per l'imposta,</i>	
	<i>sanzioni ed interessi saranno riconosciuti al concessionario per il 35% ed al</i>	
	<i>Comune per il 65%”</i> (art. 3, cc. 1, 3, 4 e 5, del Capitolato speciale d'oneri).	
	Il Capitolato prevedeva, poi, all'art. 5, comma 1, l'obbligo del	

	concessionario di versamento alla tesoreria comunale, entro il decimo giorno	
	del mese successivo a quello di riferimento, degli importi riscossi nel mese	
	precedente, al netto dell’aggio di riscossione, previa presentazione del	
	rendiconto delle riscossioni effettuate.	
	Orbene, come evidenziato nella relazione di deferimento, il documento	
	depositato, redatto su modello conforme al Mod. 21 ex d.P.R. n. 194/1996,	
	riporta esclusivamente, in due distinte colonne, gli importi riscossi (per un	
	totale di euro 3.508,58) e i riversamenti in tesoreria comunale (per la minore	
	somma complessiva di euro 1.443,64).	
	Come affermato dalla giurisprudenza, tuttavia, <i>“il conto di cassa di cui al</i>	
	<i>modello 21 del d.P.R. n. 194/1996, ideato per gli agenti contabili interni</i>	
	<i>dell’amministrazione, non consent(e) una puntuale e completa</i>	
	<i>rappresentazione contabile di tutte le attività di competenza dell’affidatario</i>	
	<i>del servizio di riscossione dei crediti...(omissis)”</i> (cfr. tra le altre, Corte dei	
	conti, sez. II App., sentenza n. 224/2022; id. sez. giur. Veneto, sentenza n.	
	190/2022) con la conseguenza che il conto dell’agente della riscossione deve	
	essere compilato ai sensi degli artt. 616 e 621 del R.D. n. 827/1924 e deve,	
	quindi, contenere, in forza di tali disposizioni, sia il conto di diritto che il	
	conto di cassa, oltre che descrivere tutte le operazioni svolte nell’esercizio di	
	riferimento, nei termini e secondo le modalità indicate dalla disciplina sopra	
	richiamata.	
	Conseguentemente, per quanto il citato mod. 21 non contenga alcun obbligo	
	di riportare nel conto la quantificazione dei compensi maturati dal	
	concessionario, è di tutta evidenza che qualora – come nel caso in esame – il	
	rapporto convenzionale intercorrente tra l’Ente e il soggetto affidatario del	
	7	

	servizio di riscossione preveda il riversamento del riscosso al netto dei	
	compensi e delle spese la predetta quantificazione diviene elemento di	
	valutazione della regolarità del conto (e delle somme oggetto di	
	riversamento), essendo attinente alla gestione.	
	Viceversa, dall'esame del conto non si possono ricavare informazioni in	
	merito ai compensi maturati dalla società, da portare in compensazione sulle	
	somme rimosse, e alla loro quantificazione, essendo stati riportati	
	esclusivamente gli importi mensili delle riscossioni e dei versamenti in	
	tesoreria.	
	Né è possibile verificare, in mancanza di annotazione nel conto in esame	
	dell'ammontare della giacenza relativa all'esercizio precedente e del	
	compenso da portare in compensazione, la corrispondenza del bonifico	
	effettuato a gennaio 2019 (n. 260190 del 09.01.2019), per l'importo di euro	
	119,01, con la giacenza di cassa al 31.12.2018 (e la correttezza delle	
	eventuali compensazioni effettuate), non risultando depositato alcun conto	
	dell'agente per l'esercizio 2018 presso la Segreteria di questa Sezione (come	
	evidenziato dal magistrato istruttore, infatti, la resa inizialmente rigettata, era	
	stata nuovamente predisposta, senza però essere stata caricata a sistema per	
	mero errore materiale). Il documento prodotto in giudizio dall'agente, che	
	non vale a superare l'omesso deposito del rendiconto per l'esercizio 2018	
	presso la Sezione ai sensi dell'art. 139 c.g.c., non consente, comunque, di	
	accertare la corrispondenza delle riscossioni di dicembre 2018 con i	
	versamenti effettuati nel mese di gennaio 2019, in mancanza delle relative	
	ricevute di riscossione e del conteggio dell'aggio.	
	7. Questo Collegio ritiene, invece, che possa essere superato il rilievo	
	8	

	inerente alla mancata applicazione del regime del c.d. <i>split payment</i> alle	
	fatture emesse da ICA s.r.l. per le prestazioni di servizi rese nei confronti del	
	Comune di Castegnaro quando sono interamente compensate.	
	Al riguardo, si osserva, infatti, che, come chiarito anche dalla difesa	
	dell'agente contabile, in virtù del contratto stipulato con il Comune, il	
	concessionario trattiene il compenso pattuito per il servizio reso, calcolato	
	mediante applicazione della percentuale dell'aggio, insieme alle spese di	
	competenza, sull'ammontare delle somme riscosse dai contribuenti, all'esito	
	della procedura di riscossione, e riversa, poi, al Comune l'eventuale quota di	
	spettanza, al netto degli importi trattenuti.	
	Ne deriva che, in forza di tale regime contrattuale, le fatture non vengono	
	pagate direttamente dall'Ente locale, ma è la società concessionaria, una	
	volta trattenuto il corrispettivo dovuto per la prestazione resa, ad effettuare il	
	versamento dell'imposta direttamente all'Agenzia delle Entrate, nei modi	
	previsti dalla disciplina recata dall'art. 27 del d.P.R. n. 633 del 1972.	
	Sul punto, il concessionario ha, inoltre, correttamente richiamato la circolare	
	n. 15/E del 13 aprile 2015, con la quale l'Amministrazione finanziaria, a pag.	
	7, ha, tra l'altro, chiarito che la disciplina dello <i>split payment</i> non si applica	
	alle fattispecie nelle quali la pubblica amministrazione non effettua alcun	
	pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore, come nel caso dei	
	servizi di riscossione delle entrate e di altri proventi (cfr., in questo senso,	
	anche Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 123/2025).	
	8. Quanto, infine, all'irregolarità configurata dalla mancata trasmissione	
	della relazione dell'organo di controllo interno, prevista e disciplinata	
	dall'art. 139, comma 2, c.g.c., non riferibile, comunque, all'agente contabile	
	9	

	ma all'Amministrazione, il Collegio, pur prendendo atto della tardiva	
	redazione della stessa (in data 22 maggio 2024, dopo l'invio della richiesta	
	istruttoria) da parte del Segretario comunale, rileva, con riferimento al	
	contenuto del documento pervenuto, che esso avrebbe dovuto - come da	
	ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale – <i>“preferibilmente</i>	
	<i>dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la</i>	
	<i>regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione</i>	
	<i>giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute</i>	
	<i>nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in</i>	
	<i>tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione</i>	
	<i>dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che</i>	
	<i>siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.</i>	
	Non può, pertanto, ritenersi idonea, per natura e contenuti, la relazione	
	predisposta dall'Ente ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c., limitandosi la	
	stessa a dare atto che i conti degli agenti contabili del Comune di Castegnaro	
	per l'esercizio 2019 sono stati sottoposti alle verifiche trimestrali di cassa	
	dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 223 T.U.E.L..	
	9. Tutto ciò considerato, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere	
	dichiarato regolare né l'agente può essere ammesso a discarico.	
	10. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non	
	è luogo a provvedere sulle stesse.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32612 del registro di Segreteria	
	10	

